**PATTO DI INTEGRITÀ**

tra

ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO TRENTINO

GIUSEPPE CIPRIANI DI LEVICO TERME

e

la Ditta ……..……..(di seguito denominata Ditta),

sede legale in ……, via……. n ……

codice fiscale/P.IVA …….

rappresentata da ……., che interviene e agisce nella sua qualità di

legale rappresentante,

**VISTO**

- l'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione*";

- il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel sistema educativo provinciale;

- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata ANAC);

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (*legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016);*

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato Codice dei Contratti);
- Il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo codice degli appalti";

- il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1217 di data 18.7.2014;

**L'ISTITUZIONE e L'OPERATORE ECONOMICO**

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

## Articolo 1
## (Finalità ed ambito di applicazione e sottoscrizione)

1. Questo Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

2. In questo sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Istituzione ed ogni Operatore Economico, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi della procedura di aggiudicazione/affidamento, fino alla completa esecuzione del contratto.

3. Questo Patto trova applicazione in tutte le procedure di aggiudicazione/affidamento.

4. Questo Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici e di tutti i soggetti impiegati a qualunque titolo dai medesimi operatori nell'ambito delle procedure di aggiudicazione/affidamento cui partecipano, indette dall'Istituzione, e nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure.

5. Questo Patto regola i comportamenti di ogni soggetto dell'Istituzione impiegato – sotto qualunque forma di rapporto contrattuale previsto dalla vigente normativa – nell'ambito delle procedure finalizzate alla conclusione o all'esecuzione del contratto. Questi soggetti sono, altresì, a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

6. Questo Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante nell'ambito di qualsiasi procedura di aggiudicazione/affidamento esperita dall'Istituzione, incluse le ipotesi di affidamento diretto:

a) deve essere trasmesso all'Istituzione antecedentemente o contestualmente alla presentazione del preventivo/offerta;
b) deve essere allegato alla documentazione della procedura.

Nel caso di subappalto/subcontratto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto/subcontratto medesimo.

7. La presentazione di questo Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore Economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di aggiudicazione/affidamento, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione di questo Patto di integrità, o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

## Articolo 2
## (Obblighi dell'Operatore Economico)

1. L'Operatore Economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Operatore Economico si obbliga a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Istituzione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione/affidamento o di distorcerne il corretto svolgimento, nonché ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

3. L'Operatore Economico, oltre agli ulteriori obblighi riportati negli articoli 5 e 6, e fatti salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, si impegna:

a) a segnalare tempestivamente all'Istituzione qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di aggiudicazione/affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

b) a segnalare tempestivamente all'Istituzione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente;

c) a non offrire, accettare o chiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione/affidamento dei lavori/servizi/forniture;

d) ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, se intende subappaltare a terzi parte della prestazione, ad indicare all'Istituzione, prima della stipula del contratto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto eventualmente dichiarato in precedenza, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto l'Operatore Economico deve comunicare all'Istituzione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. Restano fermi gli obblighi declinati al successivo articolo 4. L'Istituzione controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario/affidatario con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate;

e) qualora i fatti di cui ai punti a), b), c) ed e) ne costituiscano il presupposto, a sporgere denuncia alle Autorità competenti e a segnalare il fatto all'ANAC, denunciando, in particolare, ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

f) a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di questo divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

g) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

h) ad informare prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale (dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori/subcontraenti) circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza;

i) a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Istituzione.

4. L'Operatore Economico dichiara:

a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, o del contratto, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Istituzione;
b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, tali da comportare l'imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione/affidamento, ai quali è stato richiesto un preventivo, per limitare o eludere in alcun modo la libera concorrenza;
c) di non trovarsi in altre situazioni incompatibili con la procedura di aggiudicazione/affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
d) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti, e di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione/affidamento o la risoluzione del contratto;
e) di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Istituzione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di aggiudicazione/affidamento.

## Articolo 3
## (Obblighi dell'Istituzione)

1. L'Istituzione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. In particolare, essa assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione/affidamento della procedura e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L'Istituzione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di aggiudicazione/affidamento sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Istituzione attiva le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma 1, alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia. L'Istituzione apre un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di aggiudicazione/affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto.

4. L'Istituzione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità nel rispetto del principio del contraddittorio.

5. L'istituzione verifica gli eventuali contratti sottoscritti tra l'Operatore Economico e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

## Articolo 4
## (Ulteriori obblighi dell'operatore economico e del subappaltatore/subcontraente nei casi di subappalto/subcontratto)

1. L'Operatore Economico affidatario/aggiudicatario, deve inserire nei contratti stipulati con gli eventuali privati subappaltatori/subcontraenti le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136:

*"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

*1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Operatore Economico (……..) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Istituzione (...), identificato con CIG n.*

*_____/CUP n._____assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.*

*2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Operatore Economico (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituzione (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

*3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Operatore Economico ( ), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Istituzione (...).".*

2. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituzione e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'Istituzione per i controlli di competenza.

4. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare all'Istituzione le eventuali modifiche relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Istituzione controlla i contratti stipulati dall'Operatore economico con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. L'Operatore Economico deve comunicare all'Istituzione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario/aggiudicatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia).

*5.* L'Operatore Economico aggiudicatario/affidatario deve inserire nei contratti stipulati con gli eventuali privati subappaltatori o subcontraenti la seguente ulteriore clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Istituzione ( ) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità*
*ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.".*

**Articolo 5**
**(Conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e risoluzione del contratto)**

1. Le parti accettano espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA attraverso bonifici sui conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore Economico comunica all'Istituzione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Istituzione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore Economico deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e l'eventuale codice un

unico di progetto (CUP).

**Articolo 6**
**(Violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità)**

1. La violazione degli obblighi posti a carico dell'Operatore Economico dal presente Patto d'integrità è dichiarata all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale verrà garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore Economico coinvolto nel procedimento.

2. Nel caso di accertata violazione da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario o contraente, di uno degli obblighi posti a carico dell'Operatore Economico dagli articoli 2, 4 e 5, sono applicate, anche in via cumulativa e fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

a) esclusione dell'operatore economico dalla procedura di aggiudicazione/affidamento, ed escussione dell'eventuale cauzione di validità dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione/affidamento o alla trasmissione della proposta contrattuale;

b) revoca dell'aggiudicazione/affidamento, o della proposta contrattuale ed escussione dell'eventuale cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto o alla trasmissione della proposta contrattuale, ma precedente alla stipula del contratto;

c) risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, ed escussione dell'eventuale cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto o contratto. Resta ferma la facoltà per l'Istituzione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici sottesi al contratto; sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

d) segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

3. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi previsti da questo articolo costituisce legittima causa di esclusione dell'Operatore Economico per un anno dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione/affidamento per forniture e servizi promosse dall'Istituzione.

**Articolo 7**
**(Efficacia del patto di integrità)**

1. Questo Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'avvio della procedura di aggiudicazione/affidamento sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

2. Questo Patto di integrità deve essere allegato al contratto stipulato tra l'Istituzione e l'Operatore Economico quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante e sostanziale. Se il contratto è concluso tramite scambio di corrispondenza, il Patto d'integrità è allegato alla stessa.

**Articolo 8**
**(Controversie)**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione di questo Patto di integrità fra l'Istituzione e l'Operatore Economico, ovvero tra gli stessi Operatori Economici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo, data …….

L’Istituzione scolastica e formativa provinciale ……

L’Operatore Economico…….